

Appellante

Contro

Luigi (C.F. n. _____), in proprio e nella qualità di legale rappresentante del proprio figlio minore **Rocco** e di erede (anche per il minore) del proprio figlio minore Pellegrino Pio (nato ad _____ il _____ e deceduto il _____); **Rachele** (C.F. n. _____), in proprio e nella qualità di legale rappresentante del proprio figlio minore Rocco, di erede (anche per il minore) del proprio figlio minore Pellegrino Pio (nato ad _____ il _____ e deceduto il _____) e di erede della propria genitrice **Maria** (nata a _____ e deceduta il _____); **rappresentati e difesi** _____ **avv. Vincenzo Liguori**;

Appellati-Appellanti incidentali

Zurich Insurance Public Limited Company – già Zurigo Ass.ni S.A. – (C.F. e P.IVA n. _____), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco _____ (C.F. n. _____), presso cui elettivamente domicilio come da procura in atti.

Appellata



Regione Campania (C.F. _____), in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., *Faro Assicurazioni S.p.A.*, in persona del legale rappresentante p.t..

Appellate-Contumaci

Avente ad **oggetto**: gli appelli principali e incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli N. 10285/2013, pubblicata in data 16.09.2013.

All'udienza del 07.11.2018 le parti hanno concluso come da verbale in atti, in pari data redatto.

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

§1- In primo grado _____ Luigi e _____ Rachele, in proprio e nella qualità di genitori, legali rappresentanti dei figli minori _____ Rocco e _____ Pellegrino, hanno citato, con atto notificato nel gennaio 2006, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta specialità San Giuseppe Moscati di Avellino (di seguito anche A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati), il medico ginecologo Giovanni _____ nonché la Regione Campania, affinché ne fosse accertata la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, per tutti i danni subiti, quelli diretti e riflessi, patrimoniali e non patrimoniali, a causa della negligente, imperita ed errata condotta medico sanitaria, serbata nell'occasione del parto di essa attrice,

Rachele, avvenuto in data 26/05/2004, presso la struttura ospedaliera tratta in lite e con l'assistenza del _____, essendone derivate al neonato _____ Pellegrino gravissime malformazioni, connesse alla patita *sindrome anossica acuta*.

Hanno spiegato intervento volontario i nonni del minore lesa e hanno proposto domande risarcitorie in tutto analoghe a quelle ora descritte.

Si sono costituiti _____ Giovanni e l'A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati e hanno contestato ogni avverso dedotto; quindi, hanno chiesto di poter chiamare in garanzia le compagnie con cui avevano stipulato polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla



responsabilità civile e segnatamente la FARO Assicurazioni S.p.A. e la Zurich Insurance S.A..

Si sono costituite anche le predette compagnie e, quanto alla seconda, oltre a chiedere dichiararsi improponibile la domanda nei confronti dell'assicurato Giovanni, ha dedotto: *“nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda nei confronti del dott. Giovanni, dichiarare “Zurich Insurance Company SA” già Zurigo S.A., tenuta a manlevare esso dott. delle somme eccedenti l'importo di Euro 1.500.000,00, previste come massimale della polizza stipulata dal nosocomio S. Giuseppe Moscati di Avellino a garanzia della responsabilità civile nei confronti dei terzi per fatti imputabili alla struttura e/o ai suoi dipendenti e collaboratori”*.

Si è costituita la regione Campania e ha contestato la sua legittimazione passiva, essendo dotata la convenuta A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati di autonomia sia patrimoniale che giuridica.

In corso di lite, a seguito del decesso del figlio minore Pellegrino in data si sono costituiti anche quali suoi eredi, in proprio e quali legali rappresentanti dell'altro figlio minore, Rocco, i predetti Luigi e Rachele; nonché i nonni che già avevano spiegato intervento volontario.

È altresì intervenuta la messa in l.c.a. della Faro Assicurazioni S.p.A.; per cui, il tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento, quanto al rapporto processuale fra l'assicurata azienda ospedaliera e la predetta compagnia.

1.1-Il medesimo primo giudice ha dichiarato con sentenza parziale la sua competenza territoriale, stante la contestazione sul punto delle predette parti convenute e, terminata l'istruzione probatoria con l'acquisizione dell'elaborato tecnico redatto dal nominato CTU medico legale, ha definito il giudizio con la sentenza qui impugnata, che ha: **a) dichiarato il difetto di legittimazione passiva della regione Campania; b) condannato i**



Le medesime spese, quanto al rapporto processuale con la compagnia assicurativa costituita, stante la marginalità della sua partecipazione alla lite, anche per questa fase di giudizio, vanno interamente compensate.

Nulla va disposto per le parti non costituite, rispetto a cui la notifica dell'appello è avvenuta solo a fini di *litis denuntiatio*.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:

- 1) Dichiaro inammissibile l'appello proposto da Giovanni;
- 2) Rigetto l'appello proposto dall'A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 3) Accoglie l'appello incidentale proposto da Luigi e Rachele in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del figlio minore Rocco nonché nella qualità di eredi del figlio Pellegrino Pio, per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli: a) condanna Giovanni e l'A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati di Avellino, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale *da rimbalzo* in favore di Luigi e Rachele nella misura di €. 54.360,00 ciascuno, oltre interessi nella misura del saggio legale da calcolarsi sulle dette somme devalutate alla data del 26.05.2004 e poi annualmente via via rivalutate, secondo gli indici ISTAT, dalla medesima predetta data e sino alla pronuncia di primo grado, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti solo gli interessi nella misura del saggio legale; b) condanna Giovanni e l'A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati di Avellino, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito per la morte del nipote, Pellegrino Pio, da Rocco, Carmela da Maria e lo liquida nella misura di €.



23.000,00 in favore di ciascuno e, quanto a Maria, in favore degli eredi, oltre interessi nella misura del saggio legale da calcolarsi sulle dette somme devalutate alla data del 26.05.2004 e poi annualmente via via rivalutate, secondo gli indici ISTAT, dalla medesima predetta data e sino alla pronuncia di primo grado, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti solo gli interessi nella misura del saggio legale; c)

condanna Giovanni e l'A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati di Avellino, in solido fra loro, alla corresponsione, sulle somme come già riconosciute e liquidate nella sentenza impugnata, comprese quelle liquidate a titolo di danno patrimoniale, degli interessi nella misura del saggio legale da calcolarsi sulle dette somme devalutate alla data del 26.05.2004 e poi annualmente via via rivalutate secondo gli indici ISTAT, dalla medesima predetta data sino alla pronuncia di primo grado, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti solo gli interessi nella misura del saggio legale.

4) Rigetta nella restante parte l'appello incidentale.

5) Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone la rimanente parte a carico degli appellanti A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t. e di Giovanni, in via solidale, liquidandole, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura già liquidata dal primo giudice e quanto al secondo grado in €. 2.300,00 per esborsi ed €. 32.381,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Liguori, dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU, sia quelle relative al primo che al secondo grado, a carico degli appellanti principali e incidentali in parti uguali.

Compensa le spese di lite del grado, quanto al rapporto processuale con la compagnia assicurativa Zurich Insurance.



- 1) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico degli appellanti principali.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2019

Il consigliere estensore

dott. Marianna

Il Presidente

dott. Maria Silvana

